



Comune di Piazza al Serchio

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. **35** DEL **13.11.2017**

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE (P.R.G.C.) - FRAZIONI DI S. MICHELE E S. DONNINO.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **treddici** del mese di **novembre** alle ore **17.15**, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Piazza al Serchio.

Alla convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| Cognome Nome | Presenze |
|--------------------|----------|
| CARRARI ANDREA | Presente |
| CARDOSI LUCA | Presente |
| BERTEI VALERIA | Presente |
| CORSI CLAUDIA | Presente |
| PIERAMI GIULIA | Presente |
| BERTONI MARCO | Presente |
| CACCIAGUERRA FABIO | Presente |
| TONINI ROBERTA | Assente |
| PIERAMI LIA | Assente |
| CASSETTAI MARCO | Assente |
| PEDRI ALESSIO | Assente |

Totale presenti **7** Totale assenti **4**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor DR. ANDREA CARRARI, nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale **DR. FRANCESCO BORGHESI**.

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

“ IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Piazza al Serchio è dotato di Piano Regolatore Comunale ;
- La Regione Toscana con legge n. 65/2014 ha introdotto nuove disposizioni per il governo del territorio;
- il Comune di Piazza al Serchio al fine di adeguare gli strumenti urbanistici alla suddetta normativa, ha aderito alla proposta dell'Unione dei Comuni della Garfagnana per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale, di cui alla deliberazione di Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 22 del 26.09.2016;

Atteso che, nelle more dell'approvazione del suddetto Piano Strutturale Intercomunale sopra citato, è necessario gestire il presente periodo transitorio onde consentire il regolare sviluppo economico-sociale del territorio, recependo le esigenze della comunità rappresentata in merito all'assetto urbanistico del territorio, in aderenza alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare a quelle stabilite dalla su citata L.R.T. 65/2014;

Richiamato in proposito l'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita: *“Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*;

Considerato in proposito che sono già pervenute all'Amministrazione Comunale diverse sollecitazioni in ordine alla modifica del vigente strumento urbanistico (Piano Regolatore Generale);

Dato atto che il Comune al fine di dar luogo ad un'azione amministrativa capillare e coerente su tutto il territorio amministrato, ha promosso un'indagine conoscitiva sul territorio, mediante la distribuzione di un avviso pubblico in data 25 febbraio 2017;

Atteso che la volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di prendere in esame, nel presente periodo di transizione che culminerà con l'approvazione del P.S.I., solo le esigenze della collettività connotate da esigenze concrete e attuali (e non meramente potenziali);

Evidenziato che, in data successiva alla distribuzione dell'avviso pubblico, sono pervenute al Comune richieste di variante al P.R.G., di vario contenuto;

Ritenuto, nell'ambito della suddetta attività conoscitiva e ricognitiva svolta dall'Amministrazione Comunale, di esaminare la variante proposta relative alle frazioni di S. Michele e S. Donnino;

Dato atto che le varianti richieste, come meglio specificato nella relazione del responsabile del procedimento allegata alla presente deliberazione, non comportano nuova edificazione, modifica della perimetrazione, alterazione della zonizzazione contenuta nel P.R.G., e pertanto non incidono sulla pianificazione territoriale e urbanistica esistente;

Atteso che pertanto le varianti di cui trattasi ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R.T. 65/2014 non comportando variazioni alla pianificazione territoriale e urbanistica contenuta nel P.R.G. nei termini sopra precisati, non richiedono l'avvio del procedimento di cui all'art. 17 della medesima legge;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 234, comma 3, della L.R.T. 65/2014, *“Fino all'adozione del piano operativo di cui al comma 2, il comune può adottare solo varianti semplificate al piano strutturale e al PRG di cui agli articoli 29, 30, 31 comma 3, e 35”* ;

Richiamati in proposito gli artt 30 e.32 della L.R. 65/2014 che testualmente dispongono:

Art. 30:

1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamenti, anche tra UTOE diverse,

all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso.

2. Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, come definito all'articolo 4, comma 3, e che non comportano variante al piano strutturale.

3. Sono escluse dal procedimento semplificato del presente articolo le varianti che introducono nel territorio urbanizzato le previsioni di cui all'articolo 26, comma 1.

4. Le previsioni incidenti sul dimensionamento del piano operativo introdotte mediante variante semplificata ai sensi del presente articolo perdono efficacia alla scadenza quinquennale dall'approvazione del piano operativo di riferimento. 5. Le varianti di cui al presente articolo sono oggetto del monitoraggio di cui all'articolo 15.

Art. 32:

1. Il comune adotta la variante semplificata al piano strutturale o al piano operativo e pubblica sul B.U.R.T. il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli atti sono resi accessibili sul sito istituzionale del comune. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto della riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all'articolo 30 e 31, comma 3.

2. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. Le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate dal comune in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, la variante è approvata dal comune che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul B.U.R.T. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T. dell'avviso che ne dà atto.

4. Il comune invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione delle varianti semplificate di cui al comma 1.

Appurato che nel caso di specie le varianti richieste:

- non alterano la perimetrazione del territorio urbanizzato esistente, ma vi operano all'interno;
- non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e per unità territoriale organica elementare (UTOE), e che non modificano gli standard;

Dato atto che, pertanto, nel caso di specie sussistono i presupposti per la variante in forma semplificata disciplinata nel capo IV della L.R.T.65/2014 artt. 30 e ss. ;

Richiamato inoltre anche l'art. 227 della L.R.T. 65/14 rubricato "Disposizioni transitorie per le varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o al PRG adottate" che testualmente dispone:

" 1. Le varianti al piano strutturale, al regolamento urbanistico o al PRG che contengono previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224 e che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultano adottate, sono approvate con il procedimento di cui al titolo II, capo I, previo parere obbligatorio non vincolante della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25 cui partecipano la Regione, la provincia o la città metropolitana, e il comune."

Atteso che le varianti di cui trattasi, come risultante dalla relazione allegata, e come sopra indicato, non comportano previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224 L. R. 65/2014 e che pertanto l'art. 227 sopra illustrato non risulta applicabile al caso di specie;

Dato Atto che le Varianti (Semplificata) in oggetto non sono da sottoporre a procedimento di V.A.S. né a verifica di assoggettabilità a V.A.S. in quanto l'art. 14 della L.R. 65/2014, al comma 3 dispone che "...non sono sottoposte a V.A.S. né a verifica di assoggettabilità i piani e i programmi di cui alla presente legge e relative varianti, ove non costituenti quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto (V.I.A.) o a verifica di assoggettabilità a V.I.A., di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 ...".

Dato Atto che le Varianti sono state redatte da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale con determinazione del Responsabile del Servizio n. 284 del 8 agosto 2017, in particolare:

- progetto urbanistico, Arch. Angelo Bertoncini;
- aspetti geologici, Geol. Mauro Allagosta;

Visti gli elaborati tecnici che formano il progetto delle Varianti, quale parte integrante e sostanziale della presente proposta, così denominati:

- Relazione;
- Tav. 01 - p.r.g. - ubicazione varianti e Schede varianti - n. 3 e 8/b;

- Relazione geologica di fattibilità;

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento redatta in coerenza alle disposizioni di cui all'art.18 comma 3 della L.R. 65/14;

Dato Atto che il Garante della Comunicazione ai sensi dell'art. 38 della L.R.T. 65/2014 ha redatto apposito rapporto, in atti conservato;

Dato altresì atto che:

- ai sensi del Regolamento 53/R del 25 ottobre 2011, di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, sono state positivamente compiute le dovute indagini geologiche e geotecniche per valutare la fattibilità delle varianti in oggetto (come risultante dalla relativa relazione, in atti conservata);

Preso Atto della "Scheda di deposito delle indagine geologiche-tecniche" inviata per il deposito unitamente agli ulteriori elaborati costituenti la variante all'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Lucca, ai sensi della L.R.T. n.65/2014, con nota del 7 novembre 2017 prot. n. 530756;

Dato Atto che il presente atto non genera oneri a carico dell'Amministrazione Comunale e pertanto non comporta la necessità di impegni di spesa sul corrente bilancio di previsione 2017/2019;

Dato infine atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Piazza Al Serchio con le finalità di cui all'art.39 del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in vigore dal 20 aprile 2013;

Acquisito, per le ragioni in precedenza espresse, il solo parere di regolarità tecnica da parte del competente Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Vista la legge regionale n. 65 del 10.11.2014;

Visto il Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Il Sindaco, dandone adeguata motivazione, richiede che la proposta in oggetto venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L.;

DELIBERA

- **Di Approvare** quanto espresso in premessa;

1. **Di Adottare**, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale Toscana n.65 del 10.11.2014 le VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE - n. 3 fraz. Di S. Michele e n. 8b fraz. di S. Donnino, costituenti parte integrante e sostanziale della presente proposta (all. "a" in atti conservato) e costituite dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Tav. 01 - p.r.g. - ubicazione varianti e Scheda variante - n. 3 e 8/b;
- Relazione geologica di fattibilità;

2. **Di prendere atto** di quanto contenuto:

- a) nella Relazione del Responsabile del Procedimento redatta ai sensi dell'art.18 comma 3 della L.R. 65/14 (all. "b" in atti conservato) la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) nella Relazione del RAPPORTO DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE (all. "c", in atti conservato), la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. **Di disporre che** la deliberazione di adozione della Variante sia comunicata ai sensi del comma 1 dell'art.32 della L.R.n.65/2014 alla Regione Toscana e all'Amministrazione Provinciale, indicando il sito istituzionale del Comune dove vedere agli atti;

4. Di dare mandato all'ufficio tecnico:

- a) di rendere nota al pubblico l'avvenuta adozione della Variante tramite avviso all'albo pretorio, avviso sul sito internet del Comune di Piazza Al Serchio e, ai sensi del comma 1 art. 32 della L.R. n. 65/2014, mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
- b) di rendere nota al pubblico tramite avviso sul sito del Comune di Piazza Al Serchio www.comune.piazzaalserchio.lucca.it e all'albo pretorio comunale la data di avvenuta pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione della Variante;
- c) di predisporre ogni altro atto gestionale conseguente alla presente deliberazione;

5. Di dare atto che:

- a) gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT dell'avviso di adozione;
- b) la presente non comporta l'assunzione di impegno di spesa."

VISTO l'allegato parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

All'unanimità dei voti resi per alzata di ano dai n. 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione;
- Di dichiarare, con successiva e separata votazione, dal seguente esito:
 - Presenti: n. 7
 - Favorevoli: n. 7

la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to DR. ANDREA CARRARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. FRANCESCO BORGHESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____ ove rimarrà in pubblicazione per giorni 15 consecutivi.

Piazza al Serchio lì _____

L'Addetto
all'Albo Pretorio
F.to Gherardi Enzo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Piazza al Serchio, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

-Il sottoscritto Segretario certifica che la suesposta deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei successivi 10 giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il _____.

-La suesposta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . . . poiché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Piazza al Serchio, lì . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FRANCESCO BORGHESI
